

**ISTITUZIONE EDUCATIVA “P. COLLETTA” AVELLINO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

**Criteri di Ammissione/non ammissione alla classe successiva
A.S. 2024/25**

(Approvati nel Collegio unitario del 16/12/2024 delibera n°738)

Normativa di riferimento

Comma 2 dell'art. 193 bis T.U.297/94 - O. M. N. 80 del 09/03/95 - O.M. 330/97 – O.M. 65/98 – O.M. 90/01 - D.M. 80/07 – O.M. 92/07 – O.M. 30/08 – Legge 30 ottobre 2008, n. 169 - DPR 122/09 - O.M. 350 del 02/05/18 – DLgs. 62/17 - Legge 150 dell'1 ottobre 2024

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta.

Condizioni per procedere alla valutazione finale

L'art 14 comma 7, del D.P.R. 122/09 stabilisce che per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, tenendo in debito conto le deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Ammissione alla classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento non inferiore a sette decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (Legge 150 dell'1 ottobre 2024), compresa l'Educazione civica.

Sospensione del giudizio (D.M. 80/07, O.M.92/07, DPR 122/09, D. Lgs 62/17, L. 150/24)

Il Consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione nei confronti degli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) all'atto dello scrutinio finale, presentino massimo tre insufficienze, qualora il Consiglio ritenga che sia possibile per loro raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti delle discipline interessate entro la conclusione dell'anno scolastico, attraverso lo studio individuale autonomo o la partecipazione ad appositi interventi di recupero;

b) ottengano, in sede di scrutinio, un voto di comportamento pari a sei.

- ✓ Il Consiglio di classe provvederà a predisporre attività di recupero nel periodo estivo per le insufficienze gravi. Tali attività saranno articolate secondo un calendario per le materie e per i gruppi di studenti individuati in sede di Collegio dei docenti. Per le insufficienze lievi, gli allievi provvederanno ad un recupero autonomo. Il Consiglio comunicherà alle famiglie le decisioni assunte indicando i voti proposti nello scrutinio, gli interventi di recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche.
- ✓ Alle studentesse e agli studenti che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Non ammissione

Non sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino una votazione riferita al comportamento inferiore a sei decimi e/o insufficienze gravi (voto 1-4) in più di tre discipline, non colmabili, a giudizio del Consiglio di classe, con interventi di recupero entro la fine dell'anno scolastico.

Non sono altresì ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino insufficienze anche non gravi, ma diffuse nella quasi totalità delle discipline.